



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 396 DEL 05/11/2025

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA CELESIA CIV. 8 INT. 5, CAUSA CROLLO CONTROSOFFITTO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 01/11/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità veniva allertato dal Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco di Genova in ragione del crollo di una porzione di controsoffitto nell'appartamento sito in Via Celesia civ. 8 int. 5;
- in pari data, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad esperire un sopralluogo presso l'appartamento, nel corso del quale prendeva visione dei danni da caduta di cannicciato intonacato su controsoffitto e conseguente rovina dei due manufatti sulla scala interna di collegamento tra i due piani dell'appartamento;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e vista la momentanea impossibilità di una libera fruizione dell'immobile, si è disposto - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato - lo sgombero dell'appartamento sito in Via Celesia 8 interno 5;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 01/11/2025 – rif. prot. 0551308.U del 03/11/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del

Documento sottoscritto digitalmente

presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Nota Prot. 0551172.U del 03/11/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 01/11/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità - e con la nota prot. 0551172.U del 03/11/2025 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso - fino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione – per:

- appartamento sito in Via Celesia 8 interno 5.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera;
- al Municipio V Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.